



Ordinanza Sindacale n. 169 del 20.05.2020

OGGETTO: Disposizioni inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 pubblicato in GU n.125 del 16-5-2020 che detta ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020.

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 che detta le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato in GU n.126 del 17-5-2020

VISTA l'Ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 che detta Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in Calabria e per la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie

CONSIDERATO che è necessario adeguare le disposizioni sancite dalle proprie precedenti ordinanze in materia, alla normativa vigente adottando un ulteriore provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica in città al fine di evitare occasioni di potenziale diffusione del contagio da COVID 19

DISPONE

Regole generali di condotta per evitare occasioni di potenziale diffusione del contagio da COVID 19

E' fatto divieto di lasciare la propria abitazione ai soggetti con infezione respiratoria in atto caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali, senza lasciare il proprio domicilio, dovranno prendere contatti con il proprio medico curante;



E' fatto divieto di lasciare la propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare volontario o imposto dalla Autorità Sanitaria.

E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. L'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca è obbligatorio in tutti i luoghi chiusi e all'aperto in tutte i casi in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata (ad es. mercato rionale). Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonee a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantire confort e respirabilità, con forma ed aderenza adeguate che permettano di coprire la bocca e le narici, a partire dal mento e fino a coprire interamente il naso. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, se conviventi con questi ultimi.

E' vietato l'accesso e l'utilizzo delle aree adibite a parco giochi per bambini situate sul Lungomare Sisinio Zito e su Via Torrente Zirgone.

E' consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

E' fatto obbligo di smaltire i propri DPI personali (guanti e mascherine) conferendoli nel rifiuto indifferenziato. E' fatto assoluto divieto di abbandono dei DPI personali sul suolo pubblico o privato. L'abbandono dei DPI personali è punito con l'ammenda prevista dalla vigenti normative in materia di abbandono dei rifiuti.

Disposizioni per l'utilizzo dell'arenile comunale di libera balneazione

L'accesso in spiaggia è consentito esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00. E' assolutamente vietato l'accesso in spiaggia nelle ore notturne. Al momento dell'accesso alla spiaggia e all'uscita è consigliato indossare la mascherina di protezione. In spiaggia è obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro.

E' vietata ogni forma di assembramento. Particolare attenzione deve essere posta ad evitare la formazione di assembramenti sulla battigia e nello specchio acqueo. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di 1 metro. È vietata la pratica di ogni attività sportiva di squadra e ogni attività ludica che possa produrre assembramenti di persone. Le attività ludiche dei bambini devono essere svolte sotto stretta sorveglianza degli adulti che devono vigilare sul rispetto del distanziamento sociale.



E' vietato lasciare sull'arenile corredi o attrezzature da spiaggia e lasciare infissi gli ombrelloni dopo le ore 20.00. E' assolutamente vietato abbandonare rifiuti in spiaggia ed è obbligatorio procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e al loro conferimento diretto presso i punti di raccolta presenti sul lungomare.

Disposizioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in occasione del mercato rionale del martedì

Le attività di commercio su area pubblica che si svolgono nel mercato rionale del martedì sono così disciplinate:

- la posizione dei banchi di vendita sarà indicata direttamente dall'agente di Polizia Municipale presente sul posto, a prescindere dalla posizione abitualmente occupata dal commerciante. Al fine di evitare il formarsi di assembramenti tra i banchi di vendita, il posizionamento degli stessi sarà consentito esclusivamente in modo alternato sui due lati della carreggiata, ovvero su una sola in base alle indicazioni dell'agente di PM.
- In tutte le fasi della vendita deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- I banchi vendita devono presentarsi e mantenersi in adeguata condizione di pulizia e igiene
- I rifiuti prodotti devono essere raccolti all'intero di sacchi da sigillare e lasciare sul posto al momento della chiusura dei banchi
- E' fatto obbligo agli esercenti dell'utilizzo delle mascherine protettive e dei guanti "usa e getta" per il servizio ai clienti
- E' assolutamente vietato maneggiare danaro con i guanti utilizzati per la vendita
- E' fatto divieto agli avventori ed ai clienti di formare assembramenti all'interno del mercato e di trattenersi oltre il tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.
- E' fatto divieto di ogni forma di consumo di generi alimentari sul posto
- E' fatto obbligo di indossare le mascherine protettive, ai clienti, agli avventori e comunque a tutti coloro che transitino sulle vie interessate dal mercato rionale.
- E' fatto obbligo agli esercenti di mettere a disposizione della clientela, su ogni banco, prodotti per la disinfezione delle mani
- In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela, guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce

Per quanto non disciplinato nella presente ordinanza valgono le norme contenute nel DPCM 17 maggio 2020 in materia di commercio su area pubblica.



Apertura del Cimitero e svolgimento delle funzioni funebri

L'accesso al Cimitero è consentito:

- da lunedì a domenica dalle ore 8.30 alle ore 12,30
- il sabato anche dalle ore 15.00 alle ore 19.00

All'interno del Cimitero deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro tra le persone, evitando in ogni modo la formazione di assembramenti. L'accesso al Cimitero avverrà esclusivamente dal cancello principale.

Per accedere al cimitero è necessario indossare mascherine di tipo chirurgico o mascherine di comunità o similari e guanti monouso. Non sarà in alcun modo consentito l'accesso alle persone sguarnite dei suddetti presidi di sicurezza.

Nel caso di cerimonia funebre:

- per ogni feretro è consentita la permanenza nella sala del commiato e nella camera mortuaria, di tre persone alla volta, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali con la presenza di non più di 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro persone tra familiari, parenti, congiunti ed operatori delle imprese di onoranze funebri ed edili, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti.

Durante le cerimonie funebri è fatto divieto di formare assembramenti in prossimità della Chiesa dove si svolge la funzione religiosa.

Annullamento delle precedenti ordinanze

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni precedente disposizione sindacale che disciplina diversamente la materia.

INVIA

Il presente provvedimento



Comune di
Roccella Jonica

Provincia di Reggio Calabria

- A S.E. il prefetto di Reggio Calabria
- Al Comando Stazione Carabinieri di Roccella Ionica
- All'Ufficio Circondariale Marittimo
- Alla GDF Squadriglia Navale
- Al Responsabile dell'Area Controllo del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Roccella Ionica per l'attuazione del presente provvedimento
- Al Responsabile dell'Area Infrastrutture e Servizi al Territorio del Comune di Roccella Ionica per l'attuazione del presente provvedimento

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Dalla residenza Municipale, 20/05/2020



Il Sindaco
Dott. Vittorio Zito